

CXCIV.

TORNATA DEL 1° MARZO 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Congedo — Approvazione dei due progetti di legge: 1° Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871, per la estinzione del debito degli affrancanti del Tavoliere di Puglia; 2° Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari — Discussione del progetto di legge per Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili — Considerazioni del Senatore Alvisi — Spiegazioni del Senatore Majorana-Calatabiano, Relatore — Osservazioni del Senatore Griffini — Nuove osservazioni del Senatore Alvisi — Schiarimenti e dichiarazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Repliche del Senatore Alvisi, del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Griffini — Nuove spiegazioni del Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Lettura e rinvio alla votazione segreta dell'articolo unico del disegno di legge: « Convenzione di Londra del 28 marzo 1885 per la garanzia del prestito egiziano » — Proposta del Ministro degli Affari Esteri per la immediata discussione del progetto di legge: « Accordo postale internazionale stabilito in Lisbona » non iscritto nell'ordine del giorno, approvata — Lettura della Relazione del Senatore Valsecchi — Lettura e rinvio dell'articolo unico alla votazione segreta — Incidenti sull'ordine del giorno — Votazione a scrutinio segreto dei 5 progetti di legge — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Ranco chiede un congedo di dieci giorni per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni il congedo s'intende accordato.

Approvazione dei progetti di legge
N. 253 e 267.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta per primo il progetto di legge intitolato: « Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871 per la estinzione del debito degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È prorogato di cinque anni il termine stabilito dall'art. 3 della legge 9 marzo 1871, n. 103, per compiere i pagamenti delle rate quindenali; nelle quali la legge 26 febbraio 1865, n. 2168, repartì il debito, in capitale ed interessi, degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia.

(Approvato).

Art. 2.

Al 15 giugno e 15 agosto dell'anno 1886, sarà accertato e liquidato il debito che per ogni affrancante risulterà a quelle epoche insoluto.

Questo debito, aumentato dell'interesse scolare alla ragione del 5 per cento, sarà repartito in cinque uguali rate annue da soddisfarsi, incominciando dall'anno 1887, alle scadenze e nei modi indicati dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1865, n. 2168, e dall'art. 14 del regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1865, n. 2211.

(Approvato).

Art. 3.

È confermato ed esteso al suddetto credito il privilegio che il Demanio conserva sui beni affrancati ai termini dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1865.

Rimangono pure mantenuti in vigore fino alla estinzione completa del debito degli affrancanti, i mezzi di procedura indicati dall'art. 7 della legge stessa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge intitolato: « Costruzione di un edificio ad uso di Dogana e Capitaneria nel porto di Bari ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 515,000 per costruzione a Bari di un edificio ad uso di dogana e di capitaneria del porto.

Detta somma sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze, parte straordinaria, per lire 250,000 nell'esercizio 1885-86 e per lire 265,000 nell'esercizio 1886-87.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo unico.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà votato a suo tempo a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 264.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Con questo progetto di legge il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, si propone di dichiarare alienabili, ossia di vendere alcuni boschi che, per la legge del 1871, erano stati messi nello elenco degli inalienabili.

Già sin d'allora io mi opposi a che si facesse un elenco di boschi in amministrazione dello Stato.

E mi vi opposi, perchè ho veduto il capitolo del bilancio che si riferisce ai boschi, il quale porta una spesa di oltre un milione all'anno, per dividere l'Italia in tante zone boschive, e mantenervi una forza di sorveglianza assolutamente inadeguata allo scopo.

Infatti con 1200 chilometri di Appennino e 1400 chilometri di Alpi, non so quale tutela possano 500 guardie forestali esercitare sui boschi sparsi sopra una sì ampia estensione.

Basta percorrere le zone alpine ed appenniniche, per convincersi che sono quasi tutte brulle e deserte, perchè i boschi furono non sol-

tanto irrazionalmente tagliati, ma disertati affatto.

Io conosco più specialmente le provincie venete e quindi quelle di Treviso, di Udine e di Belluno, e l'onorevole signor Ministro si ricorderà, che nei 14 anni dacchè fu dichiarato inalienabile il bosco di Montello, è stato non solo quasi totalmente distrutto, ma servì di fomite per molti anni ad una popolazione di circa 10 mila abitanti a vivere quasi esclusivamente di furti e rapine, che finivano per riempire le carceri di contravventori boschivi, cagionando una spesa dieci volte maggiore di quanto effettivamente rendesse alla finanza. Ce n'è poi un altro abbastanza grande, quello del Consiglio, che sarebbe molto produttivo; ma essendo anch'esso circondato da una popolazione di nullatenenti è naturale che tutti costoro vivano collo scalvo, ossia col taglio dei rami secchi degli alberi morti, per cui quel bosco non solo perde di continuo la sua floridezza, ma finirà forse per scomparire.

La repubblica di Venezia una volta lo teneva come una cosa cara, e lo difendeva con ogni pessa, perchè quel bosco, essendo di faggio, serviva specialmente per la costruzione dei remi e per tutti quegli attrezzi che erano necessari per la navigazione militare di quei tempi; ma ora che quel bisogno è cessato, quel bosco comincia a deperire, inquantochè il pascolo annuale ed i pretesi diritti che accampano i comunisti limitrofi, contribuiscono ad impoverirlo di piante.

A tutto questo aggiungete che il Governo ha fatto costruire una strada carrozzabile che conduce fino alla sommità di queste Alpi, la quale serve per i *touristes*, ma che non credo dia un corrispondente vantaggio all'erario per le spese che deve sostenere per la sua manutenzione.

In altra occasione io proposi al Ministero che le entrate di questa selva fossero destinate all'impianto di una scuola di selvicoltura e di caseificio a vantaggio della regione lombardo-veneta, che è circondata dalle Alpi.

È desolante per un italiano che oltrepassi i confini delle nostre Alpi, sia dalla parte della Svizzera, sia dalla parte dell'Austria, è desolante, ripeto, il vedere la nostra zona boschiva tutta nuda e rocciosa, mentre i versanti delle Alpi oltre i nostri confini sono coperti di floridissime selve, sia che si scenda verso il Ti-

rolo italiano dell'Austria, sia che si vada verso l'Engadina, nella Svizzera. E lo stesso dicasi di tutti gli altri valichi alpini.

Ma quale è la causa per cui, mentre tutti i dorsì delle Alpi italiane sono diventati roccie nude, quelli delle nazioni vicine sono tuttora vestiti di boschi benissimo conservati?

Causa unica la legge colà esistente, la quale veniva rigorosamente rispettata, ed il taglio era fatto razionalmente, cioè ogni cinquanta, ogni cento anni, secondo che si dividevano le zone boschive, e quando il taglio di queste zone era finito da una parte, il bosco risorgeva sempre uguale dall'altra.

Quanto a noi, non è che mancassero le leggi per la manutenzione boschiva, che anzi forse ce ne eran troppe, ma nessuna è stata rispettata, perchè l'interesse dei proprietari, Governo, comune e privati era in lotta tra loro per la giurisdizione e per il possesso.

Mancando l'unità degli intendimenti, effettivamente il Governo non aveva la forza necessaria al controllo, perchè con 500 guardie, o poco più, e con un ispettorato centrale che costa molto e non può ispezionare nulla, non era materialmente possibile la direzione e la sorveglianza efficace dell'immensa regione delle nostre Alpi e dei nostri Appennini!

Vent'anni fa l'Italia vendeva molta quantità di legname non solo da costruzione, anche all'estero, ma alimentava con legname da ardere tutte le sue officine industriali e ferroviarie, mentre ora nella provincia alpina di Belluno ed in quella di Udine, Vicenza e Treviso, la legna costa molto di più che non in ogni altra zona d'Italia; e questo avviene anche nelle altre provincie, che dovrebbero essere boschive e dovrebbero dare il principale alimento alla industria italiana, che in mancanza del carbon fossile, sarebbe una fonte di ricchezza nazionale.

Ne viene di conseguenza che l'alienazione dei boschi portata dall'art. 1 del presente progetto di legge, non trova, secondo me, sufficiente compenso nella inalienabilità di quelli indicati nell'art. 2, la quale inalienabilità forse non avrà per lo Stato altro effetto utile tranne quello di aumentare il numero degli impiegati dell'Ispettorato generale, senza che ne ritragga il reddito corrispondente.

E quanto sarebbe stato miglior partito, se l'Italia avesse ben prima d'oggi pensato alla manutenzione e conservazione dei boschi nella Sardegna, anzichè alienarli, come si fece su larga scala, convertendo in luoghi malsani ed in centri d'infezione vaste zone selvose che prima erano saluberrime e produttive. Chi non sa che uno dei principali mezzi per bonificare l'aria sia quello della conservazione delle piante, le quali con l'ossigeno che producono, neutralizzano i perniciosi effetti del gas carbonico che assorbono?

Non si direbbe, col rimedio che si propone con l'art. 2 di dar ragione al proverbio volgare di chiudere la stalla dopo che ne son fuggiti i buoi?

Dal momento che esistono Corpi morali per ciascuna provincia creati con la legge del 1877, questi boschi che volete avocare allo Stato, non potreste affidarli a questi Corpi autonomi, i quali devono attendere al miglioramento boschivo? Non si potrebbe lasciarli in amministrazione ai Comitati forestali col vincolo di destinare l'entrata di questi boschi alla estensione delle piantagioni ove occorra, od allo incremento della coltura arborea pubblica e privata della provincia nella quale si trovano i boschi già votati alla distruzione?

Potreste, per esempio, dare il bosco di San Marco, il bosco del Consiglio alla provincia di Belluno, coll'obbligo di impiegarne le rendite all'impiantamento di boschi e ad una scuola di silvicoltura e di caseificio.

All'epoca di Napoleone III, il Mezzogiorno della Francia, che aveva seguito il cattivo esempio dell'Italia col disboscare tutte le sue montagne fino al confine sulla riviera di Genova, si trovò in preda nel 1861 a spaventose inondazioni. Ma una provvida legge pose riparo a quella devastazione, e dopo venti anni la superficie di quelle montagne, dapprima nuda, si vede ora coperta di un tappeto verde. I boschi si sono rinnovati in meno di venti anni. Quale fu l'opera legislativa di Napoleone III? Se dei comuni o privati non volevano vendere le loro proprietà o non potevano rimboscare, col concorso pecuniario dello Stato, il Governo si fece espropriatore, coll'obbligo di restituire dopo 50 anni le zone imboscate agli espropriati.

Chi distrugge i boschi naturalmente vi è in-

dotto da bisogni reali così prepotenti che se non li ripianta lo si può attribuire soltanto alla mancanza assoluta di mezzi, non potendo ammettere che un proprietario possa volere il proprio danno.

Così è avvenuto nelle nostre provincie. Ora se si vuole che comuni e privati rimboschino le situazioni opportune, bisogna che in qualche modo lo Stato loro ne fornisca i mezzi. È indubitato che le provincie già diboscate sono disgraziatamente le più impotenti a provvedere all'uopo se non si soccorrono con apposite disposizioni di legge, analoghe a quelle applicate dalla legge di Napoleone III del 1864.

Il voto mio sarebbe di imitare l'esempio di altri Stati come la Germania, l'Ungheria e la Svizzera, in cui si ha speciale cura della conservazione dei boschi.

Non potendosi da noi ciò sperare; domando almeno che si adottino quelle misure disciplinari, che siano sufficienti a stabilire un sistema per la conservazione di quei pochi boschi che ancora esistono, e per la riproduzione almeno di una parte dei tanti che vennero distrutti, onde preparare i germi di una ricchezza avvenire per le nostre popolazioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Se non ho malamente compreso, l'onorevole Senatore Alvisi non mi pare venga alla conclusione di respingere la legge, essendosi egli limitato a fare osservazioni critiche e ad esprimere dei voti.

Quanto alle osservazioni critiche, io penso non abbiano fondamento secondo il suo medesimo sistema di oppugnazione della legge. Imperocchè circa all'articolo primo, riguardante lo svincolo di alcuni dei beni inalienabili, penso si entri, sebbene per poco, nell'ordine delle idee di lui, che ha detto avere oppugnato la legge del 1871 vincolante d'inalienabilità alquanti boschi demaniali.

Intorno al vincolo di altri boschi, avrebbe qualche peso in merito, secondo la personale opinione del Relatore, quanto ha rilevato l'onorevole Senatore Alvisi. Ma siccome la Commissione, a cui il Relatore stesso si è associato, per non opporsi, perchè è in vigore la legge del 1871, ad una nuova prova, anche in rela-

zione ai fini della legge forestale del 1877, ha acconsentito che si colpissero d'inalienabilità i boschi di cui tratta l'articolo secondo.; così io non credo, nè per ragioni personali, nè per mandato della Commissione, di ritornarvi, prendendo ad esame le osservazioni fatte dall'onorevole Alvisi. Se non che non mi asterrò dal notare che egli, pur diffidando del governo dello Stato, non fa bene a mostrarsi grandemente fiducioso del governo della provincia. Io ammetto la bontà possibile di una di queste due scuole, o quella di tutto affidare all'industria ed alla attività privata, o quella di far concorrere con l'industria privata in talune intraprese, dirò così modello o di grande interesse generale, o per le quali l'attività privata non sarebbe abbastanza remunerata, di far concorrere, dico, lo Stato.

Ora, se l'onorevole Alvisi diffida dell'amministrazione dello Stato, ha poi tutti gli elementi per confidare in quella delle provincie?

È cosa nuova, forse, che non soltanto le provincie, che sono quasi piccolissimi Stati, ma anche e ancor di più i comuni, che sono grossi proprietari e dovrebbero poter curare bene i propri interessi, si son chiariti in genere, pesimi industriali o semplici amministratori?

E se l'azienda dei boschi da vincolare è essenzialmente onerosa, che cosa guadagnerebbero le provincie dal veder trasportar l'onere dello Stato sugli omeri propri?

Se è giovevole, che titolo avrebbero esse di impossessarsi di una parte della ricchezza che è della nazione?

Ciò non di meno la Commissione non si oppone a che l'onorevole signor Ministro faccia ogni studio per vedere se, e fino a qual punto ed in qual tempo e modo, possano essere tenute in considerazione le osservazioni dell'onorevole Senatore Alvisi.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Io parlo unicamente per ripresentare al Senato un'idea che ebbi l'onore di svolgere nell'Ufficio Centrale, non di certo per confortare la proposta del medesimo Ufficio, la quale è più che suffragata dalla lucida Relazione del Senatore Majorana Calatabiano.

In quella Relazione è fatto cenno in un modo chiarissimo, quantunque breve, di una forte questione che si è agitata intorno al punto, se

convenisse di dichiarare alienabili alcuni dei boschi che figurano in questo progetto di legge, e precisamente il bosco di Olmè di ettari 77 e 27 are, e il bosco di San Marco di Campagna di ettari 115. 69. Io la riassumo.

I Consigli comunali di Cessalto e di Chierano, fino dai primi momenti in cui venne presentato questo progetto di legge, il quale sta davanti al Parlamento dal 1882 a questa parte, instarono energicamente perchè non fossero dichiarati alienabili quei boschi ed asseverarono che i medesimi erano necessari per la difesa dalla malaria dei nominati comuni, i quali, ove quei boschi fossero stati estirpati, si aveva tutta la ragione di credere che sarebbero stati esposti a gravi malattie, come pur troppo vi è esposto qualche altro comune vicino che non ha la difesa delle boscaglie.

Le istanze di quei comuni vennero ripetute. Infine essi presentarono anche una petizione alla Camera dei Deputati.

L'importante però si è che tanto il Comitato forestale della provincia di Treviso, come quel Consiglio superiore sanitario hanno confortato col loro voto le domande dei suddetti comuni.

Dissero che tutto quello che le rappresentanze comunali avevano asserito era vero; anzi il Comitato forestale ha fatto considerare che nelle ultime inondazioni, i boschi di Olmè e di San Marco valsero a frenare l'impeto delle acque d'alluvione.

Stando quindi a questi voti, i boschi dei quali parlo sarebbero importanti, non solo nell'ordine climatologico e meteorologico, ma anche per difendere meccanicamente i ripetuti comuni dalle correnti malariche che vengono dalle vicine paludi, e sarebbero utilissimi non meno per quello scopo per il quale, secondo l'universale consenso, devono mantenersi i boschi, cioè per lo scopo di difendere i terreni sottostanti alle montagne e alle colline dalle inondazioni, dagli interrimenti, dalle frane.

Ma il Governo non ha creduto di poter accogliere quelle proposte, ed i voti, tanto del Consiglio superiore sanitario quanto del Comitato forestale, ed ha insistito, perchè insieme agli altri boschi dei quali proponeva l'alienabilità, fossero dichiarati alienabili anche questi due.

Però in seguito all'ampia discussione che ebbe luogo davanti all'altro ramo del Parlamento,

l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dichiarò, e ha dato pieno affidamento, che il signor Ministro delle Finanze non avrebbe impartito disposizioni irrimediabili relativamente ai boschi di Olmè e di San Marco di Campagna, in provincia di Treviso, senza sentire i comuni interessati e concordare con essi gli opportuni provvedimenti.

Se io volessi ascoltare i sentimenti dell'animo mio, i miei convincimenti, insisterei perchè questi due boschi fossero esclusi dall'elenco di quelli che si vogliono dichiarare alienabili, che si vogliono passare perciò al Ministero delle Finanze, e che dietro questo passaggio potrebbero essere venduti, perchè io ho l'intima persuasione che fu un disastro per l'Italia la distruzione di tanti boschi, che il disastro cresce tutti i giorni, e che c'è quindi un interesse grandissimo per il nostro paese d'impedire la distruzione di quei pochi boschi che ancora esistono, e di provocare la creazione di nuovi.

Se non che, per quest'ultima parte vi è un progetto di legge pendente ora davanti all'altro ramo del Parlamento e che riguarda appunto i rimboschimenti, al quale progetto ho fatto e faccio plauso, e mi riservo di dare di gran cuore il mio voto, quando verrà davanti a quest'Assemblea. Un tale progetto onora veramente il nostro Governo, perchè dimostra come esso si preoccupi dell'avvenire e anche di un avvenire lontano. E se è fuori di dubbio che la distruzione dei boschi non renderebbe inabitabile il nostro paese, nè in 10, nè in 30, nè in 50 anni, la cosa potrebbe essere ben diversa da qui a qualche secolo, e noi dobbiamo pensare anche ai nostri posteri i più remoti, dobbiamo volere che all'Italia non si possa mai applicare quel detto che *l'uomo trova il bosco e lascia il deserto*.

Ma quantunque io mi associ pienamente alle considerazioni dell'onorevole mio amico il Senatore Alvisi sul punto della grande necessità di conservare ed aumentare i boschi, venendo alla piccola legge che abbiamo dinanzi, avuto riguardo alla minima estensione dei boschi che il Governo propone di dichiarare alienabili ed a quelli senza confronto più vasti ai quali invece dovrebbe imporsi il vincolo della inalienabilità, e viste le dichiarazioni fatte dal Governo innanzi all'altro ramo del Parlamento, io mi acconcio a darle il mio voto favorevole.

Essendo però desiderabile che il paese conosca che il Senato s'interessa grandemente dei bisogni e dei desiderî legittimi delle popolazioni, io credo rispondente al sentimento di noi tutti la preghiera che muovo al signor Ministro di Agricoltura, che voglia cioè ripetere esplicitamente innanzi al Senato le dichiarazioni e le assicurazioni fatte alla Camera eletta. E lo prego di farlo, non solo a nome proprio, ma anche del suo Collega delle Finanze, col quale spero sia perfettamente d'accordo.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Se, come ha detto il mio amico Senatore Majorana, la conclusione del mio discorso esprimesse soltanto dei voti, a questi toccherebbe la sorte comune che hanno i voti espressi nei Parlamenti, cioè parole gentili per parte del Ministro a cui sono diretti, per passare poi dimenticati negli archivi. (*ilarità*).

Io invece esprimeva un concetto che si riferisce alla sostanza del primo articolo di questo progetto; quindi osservava che, consegnando alla Finanza i boschi già dichiarati inalienabili, questi saranno venduti al primo speculatore offerente, il quale all'atto dell'acquisto avrà già calcolato sull'indennità dell'offerta col ricavato delle piante da recidere immediatamente, salvo a verificare più lauti guadagni sul rimanente finchè il terreno sarà ridotto brullo.

Era chiara la mia conclusione che indicava le condizioni opportune affinché i boschi vengano tagliati razionalmente e venga, là dove è necessario, mantenuta la essenza boschiva per la loro riproduzione. Le vendite dovevano e devono essere fatte con certi vincoli che provvedano alla conservazione dei boschi. E valgano ad esempio quelle provincie che risentano grave danno dal diboschimento, non solo per sopravvenuta malaria, ma anche per il rincaro straordinario del combustibile, come appunto in quelle provincie, dove non è possibile scaldarsi all'eterno fuoco del sole, vale a dire nell'Italia Centrale e Meridionale.

Io aveva dunque concretato il mio voto nel senso che, piuttosto che venderli ai privati se fosse molto difficile il venderli ai privati *sub conditione*, fossero dati alle provincie o a quell'ente autonomo dei Comitati forestali che fu creato per legge appunto dall'onorevole Ma-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1886

lorana-Calatabiano, destinando le entrate del bosco alla conservazione e miglioramento del bosco stesso e della zona forestale della provincia.

Al secondo articolo, dove si tratta di avocare dei boschi già destinati alla vendita per renderli inalienabili, ho formulate le mie osservazioni, dimostrando altresì che le entrate che l'amministrazione delle Finanze ricava da questi boschi non sono sufficienti a coprire le spese della loro custodia e manutenzione.

Dunque, ripeto, perchè sottostare ad una passività che va sempre aumentando, invece di diminuirli, e forse anche ottenere un risparmio nel vostro bilancio al titolo forestale che vi costa più di un milione all'anno, e che, come tutti gli altri servizi, tende sempre ad aumentare, ed aumenterà per il fatto stesso della maggiore quantità dei boschi inalienabili, che affidate alle sue amministrazioni coll'art. 2 della presente legge?

Pensate bene che cedendo alle provincie una proprietà utile, le date un poco di quella forza economica che si trova accasciata sotto il peso di tanto frammento di servizi governativi, che furono ad esse lasciati non per decentrarli ma per scaricare il bilancio dello Stato aggravando quello delle provincie e dei comuni, dimodochè, Stato, provincie e comuni sono ridotti al punto che ben si potrebbe dire di loro col poeta: « che se Messene piange Sparta non ride » che se il bilancio dello Stato si trova in pericolo, anche i bilanci delle provincie e dei comuni si trovano in più gravi bisogni.

Un altro grave inconveniente sul proposito della confusione dei pubblici servizi mi viene dal fatto che l'amministrazione dei boschi è tenuta ed esercitata da due Ministeri che hanno scopi opposti, quello d'Agricoltura vuol conservare e migliorare le zone boschive, mentre quello delle Finanze tende ad utilizzare quel qualunque valore, sia pure la loro totale distruzione, come accade e accadrà per milioni di ettari di foreste diventati improduttivi e malsani.

Io poi non comprendo come si possa dire che in Italia non si può fare ciò che si fa altrove. Se parlando della provincia di Belluno e di Udine avessi addotto un esempio della Siberia e dell'Imalaia, si comprenderebbe l'osservazione che non regge il confronto fra le no-

stre montagne e quelle di quelle lontane contrade dalle vergini selve.

Ma io ho considerato lo stato delle stesse Alpi i cui versanti settentrionali sono comuni con gli Italiani, appartengono alla Svizzera, alla Francia e Germania, e quindi confiniamo direttamente. Perciò siamo indotti a domandare al Governo italiano, perchè non sia eguale lo stato di coltura boschiva con quella fiorente dei paesi vicini, che forma la ricchezza di quelle popolazioni? Perchè dai nostri monti non scendono che valanghe e precipitano i torrenti causa delle inondazioni? Il perchè si ritrova nella buona legislazione generale e nella vigoria dei Governi di rispettarla, e nel suo continuo progresso collo studio comparativo delle nuove leggi; per esempio, l'Austria ha mandato un suo incaricato a studiare l'effetto della legge francese sui luoghi. E se vedeste quanti volumi furono pubblicati dal Ministero di Vienna per modificare l'applicazione della legge per il rimboschimento delle Alpi, specialmente meridionali continue alle nostre, dove si rinnovano le inondazioni dei fiumi italiani l'Adige e il Brenta, voi ne rimarreste ammirati!

Io sono d'avviso che senza mutare la nostra legislazione civile e forestale, basterebbe semplificare l'applicazione e farla rispettare nella parte che riguarda la forestale coll'interessare provincie e comuni alla custodia e conservazione dei boschi esistenti, ed alla riproduzione nelle zone già disertate da noi che, come il pazzo, tagliamo gli alberi alla radice per goderne i frutti. Dunque, ripeto al Ministro di non voler continuare nel sistema erroneo del progettino di legge che ci sta davanti, sistema che a mio avviso è in aperta contraddizione con la legge di rimboschimento presentata all'altro ramo del Parlamento.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Dirò poche parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole Alvisi su questo modesto progetto di legge; e ripeterò qui, in seguito alle domande dell'onorevole Senatore Griffini, le dichiarazioni fatte alla Camera relativamente ai boschi *Olmè* e *San Marco di Campagna*.

L'onorevole Alvisi ha detto che ordinaria-

mente i voti, che si emettono nei due rami del Parlamento, ottengono una parola cortese da parte del Ministro e poi restano in archivio.

Io veramente seguo un sistema diverso: non manco di dire la parola cortese, ma non li faccio restare in archivio, perchè mi piace invece discuterli. Dunque discutiamo i voti dell'onorevole Alvisi.

A me pare che il presente progetto di legge, per quanto modesto, dimostri un avviamento conforme precisamente alle sue idee. Difatti esso da una parte restituisce all'amministrazione del demanio, come inutili all'amministrazione dell'agricoltura, taluni boschi che ammontano a circa 700 ettari, rendendoli alienabili; e dall'altra, sottopone all'amministrazione dell'agricoltura e dichiara inalienabili dei boschi, che ammontano a circa 15,000 ettari. Cosicchè con questo progetto di legge s'intende precisamente allo scopo del Senatore Alvisi, a quello, cioè, di garantire gran parte di proprietà boschive. Altro mezzo di garanzia non vi è, se non quello di dichiararle inalienabili e passarle all'amministrazione dell'Agricoltura.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, io ho il debito di rettificare talune cose dette dall'onorevole Alvisi.

Egli ha parlato di un Ufficio centrale d'ispezione, il quale non esiste affatto. L'Amministrazione forestale, che dipende dal Ministero di Agricoltura e Commercio, è discentrata: essa consta d'ispettori e sotto ispettori; è divisa in ripartimenti, e costituisce un personale sufficiente a tenere in amministrazione i boschi demaniali inalienabili e ad esercitare la sorveglianza sopra terreni e boschi vincolati.

Non bisogna confondere tre cose ben diverse, cioè la legge del 1871, quella del 1877 ed il progetto di legge sul rimboschimento. Queste tre cose provvedono a tre ordini d'idee.

La legge del 1877, che è principalmente opera del Senatore Majorana-Calatabiano, ebbe il nobilissimo intento di creare una legislazione forestale comune a tutta l'Italia, mentre prima vi erano diverse leggi forestali, ispirate a diversi intenti. Essa provvede alla conservazione dei boschi esistenti: si occupa anche della creazione di nuovi boschi, poichè contiene un apposito capitolo relativo ai rimboschimenti: e

crea i comitati forestali provinciali, i quali secondo quella legge non hanno la missione di amministrare, ma soltanto di sorvegliare a che essa sia eseguita.

Vi è poi il progetto di legge sui rimboschimenti, accennato dall'onorevole Griffini, tendente a completare i principi contenuti nella legge del 1877, e a provvedere con più efficaci norme alla creazione di nuovi boschi.

Finalmente la legge del 1871 affida all'Amministrazione forestale dipendente dal Ministero di Agricoltura taluni boschi, e li dichiara inalienabili. E ciò per un duplice scopo. Dapprima essa ha in mira di avere, in ogni regione del Regno, alcuni boschi da servire di tipo per il metodo da adottarsi nell'economia boschiva. Ed in secondo luogo ha lo scopo di conservare alcune foreste, che per la natura delle rispettive specie legnose, possono servire agli usi della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici.

Per ciò, mentre il patrimonio dello Stato è soggetto ad essere alienato, previe le formalità di legge, si è creata un'eccezione per alcuni boschi, che vengono dichiarati inalienabili, per gli scopi anzidetti.

Con l'attuale disegno di legge non si altera per nulla la legge del 1877; non si ha di mira il rimboschimento, che forma oggetto di un disegno di legge di là da venire, e che spero possa presto diventare legge dello Stato; ma si ha soltanto lo scopo di modificare più razionalmente l'elenco dei boschi dichiarati inalienabili. E quindi esso sottrae dall'amministrazione forestale e ridona alla libera circolazione quei boschi i quali non possono più raggiungere lo scopo della legge del 1871; e comprende nell'elenco degli inalienabili alcuni altri boschi che meglio rispondono agli intenti della legge stessa. Noto all'onorevole Senatore Alvisi, che l'art. 2 è in parte la conseguenza del voto della Commissione d'inchiesta agraria. Essa, quando andò nella provincia di Foggia, trovò che questo bosco, del quale si parla nell'art. 2, si stava già vendendo con danno dell'economia pubblica; già erano messi gli avvisi d'asta; ne avvertì il Ministero di Agricoltura e Commercio; ed io pregai il mio Collega delle Finanze di sospendere la vendita per poter presentare alla Camera, come ho presentato, questo disegno di legge, allo scopo di sottrarre ai privati e lasciare alla

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 1° MARZO 1886

cura dell'Amministrazione un bosco che può servire davvero da bosco modello.

Nella legge del 1871 si era lasciata da parte la Sardegna. Eppure essa era stata rinomata per la vastità delle sue terre; ed i boschi furono sempre manomessi dalla pastorizia errante e dall'ingordigia degli speculatori. E con questo disegno di legge si ripara all'emissione, comprendendo fra gli inalienabili due boschi importanti che possono rispondere ai fini della legge del 1871.

Però io non posso ammettere assolutamente due cose dette dall'onorevole Senatore Alvisi.

Dapprima si è lagnato che i redditi di questi boschi amministrati dal Ministero di Agricoltura e Commercio, siano versati nelle casse dello Stato; ma dove si dovrebbero versare? È obbligo assoluto che tutto deve andare nelle casse dello Stato; anzi sarebbe illegale il far diversamente.

Ma vuole l'onorevole Alvisi vedere quanto costa e quanto rende l'amministrazione delle selve inalienabili? Egli non ha da far altro se non prendere il bilancio delle entrate, dove troverà iscritti i redditi, che provengono dall'amministrazione dei boschi dichiarati inalienabili; e guardare poi il bilancio del Ministero di Agricoltura, dove sono segnate le spese di quell'amministrazione. Col voler ritenere i redditi, senza versarli nelle casse dello Stato, oppure col versarli ad altri enti, si seguirebbe un metodo scorrettissimo e al quale si opporrebbe la legge di contabilità dello Stato. In secondo luogo l'onorevole Alvisi vorrebbe che l'amministrazione dei boschi si affidasse ai comitati forestali; ma la legge del 1877 non affida ai comitati forestali la funzione di amministrare, ma soltanto quella di sorvegliare nell'ambito di ciascuna provincia. Quindi come si potrebbero dare i boschi ai comitati forestali? Si snaturerebbe la legge del 1877, ed io non consentirei mai ad affidare ai comitati forestali l'amministrazione di questi boschi, sottraendoli così all'azione diretta dello Stato, il quale ne deve render conto al Parlamento. E tutto ciò a prescindere da altre osservazioni, per le quali non sarebbe mai ammissibile la concessione alle provincie di boschi, che sono sempre patrimonio dello Stato, e soltanto in amministrazione sono dati al Ministero di Agricoltura.

Ma poi i boschi, sottratti con l'art. 1 al vincolo della inalienabilità, se passano all'Amministrazione delle finanze, non sono perciò sottratti ai vincoli ed alle discipline della legge del 1877.

Ecco dove mi pare che sia l'equivoco su cui poggia il ragionamento dell'onorevole Senatore Alvisi.

Non tema egli dunque che da questa legge possa venire alcun danno all'economia boschiva; che anzi essa dà il mezzo di conservare una parte del patrimonio boschivo che abbiamo.

All'onorevole Senatore Griffini debbo ricordare, come ho detto poc'anzi, le dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati, che già si trovano riassunte nella chiarissima relazione dell'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano.

I due boschi *Olmè* e *San Marco di Campagna*, in provincia di Treviso, dal Comitato forestale e dal Consiglio provinciale sanitario sono stati dichiarati utili sotto il rapporto dell'igiene pubblica.

Veramente ciò non costituisce un motivo, perchè debba ritenersi l'Amministrazione dell'agricoltura, la quale deve ritenere soltanto quei boschi i quali giovano allo scopo ed agli intenti della legge del 1871.

Però del vincolo per ragione di pubblica igiene si occupa la legge del 1877, la quale, come è già detto nella Relazione, stabilisce chiaramente che nelle provincie nelle quali i boschi non sono sottoposti a vincolo per ragione di pubblica igiene, il comune e la provincia che ne chiedono l'applicazione, debbono indennizzare congruamente i proprietari; di modo che, anche ridonati all'Amministrazione delle finanze, e quindi resi alienabili, questi boschi sempre restano soggetti alla legge del 1877, e quindi alla possibilità del vincolo per ragione di pubblica igiene, previo l'indennizzo al proprietario, che in questo caso è il Demanio.

Però innanzi alla Camera soggiunsi, come ripeto oggi al Senato, che per questi due boschi vi è una specialità, cioè che già si trovano con la legge del 1871, dichiarati inalienabili; per cui io dichiarai che nel caso speciale non esitavo ad accettare la proposta fattami di raccomandare al Collega delle Finanze perchè nel venderli conservasse il vincolo per ragione di pubblica igiene. Così mi espressi:

« A me pare che uno dei modi per cui questo vincolo possa essere conservato, sia quello di venire a trattative con gli stessi comuni, ai quali potrebbero darsi in enfiteusi; ma senza indicare mezzi speciali, io credo che il Ministro delle Finanze non venderà i boschi, senza sentire i comuni interessati; e prendere opportuni accordi con essi ». Quindi d'accordo col mio Collega delle Finanze, fu accettato e votato dall'altro ramo del Parlamento il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni con le quali è detto che il Ministro delle Finanze non farà provvedimenti relativi ai boschi di *Olmè* e di *San Marco di Campagna*, in provincia di Treviso, senza sentire i comuni interessati, e concordare con essi gli accennati provvedimenti, passa alla votazione dell'articolo primo ».

Spero che ciò basti all'onorevole Senatore Griffini in risposta alle sue osservazioni.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Io ho dato altre volte all'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio la testimonianza di stima per il suo fervido ingegno, e per l'abilità colla quale egli riproduce foggiate a suo modo le proposte le più concrete degli oratori.

Io non credo di aver detto, od almeno concluso, colle parole che egli intende di attribuirmi.

Infatti al riguardo dell'articolo primo io ho detto che, rendendo alienabili i boschi, si procuri, se è possibile, di mettere un vincolo per la loro conservazione e per la loro riproduzione. L'ultima parte della Relazione parlamentare che adesso ha letto è ufficiale, perchè fu sottoposta alla sanzione dell'altra Camera ed è il Ministro stesso che se l'appropria.

Dunque se io avevo enunciato il medesimo principio, non capisco come poco prima il Ministro potesse trovarmi in errore, e mentre non posso aver detto diversamente da quello che relativamente ai boschi tratta precisamente e riferisce il brano letto dall'onorevole Ministro.

Soltanto ho deplorato allora e rimpiango adesso che questa massima di razionale condotta non si sia stabilita prima che fossero venduti i milioni di ettari di boschi, sia appartenenti ai beni ecclesiastici, che di quelli esistenti in Sar-

degna, perchè ci troveremmo in ben altre condizioni riguardo al nostro sistema boschivo.

Sulla inalienabilità dei boschi poi, io ho detto all'onorevole signor Ministro: dimostratemi che i boschi che avete sotto l'amministrazione governativa rendono almeno tanto quanto vi costano nell'amministrarli.

Questa dimostrazione del maggior costo delle spese in confronto delle entrate ed un tale risultato io li ho desunti da dati ufficiali guardando alle rendite segnate nel bilancio delle Finanze di quei boschi, e alle relative spese nel bilancio dell'Agricoltura, dei quali bilanci fui relatore nell'altro ramo del Parlamento....

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Quali sono questi dati?

Senatore ALVISI.... Ne ho citato uno, il bosco del Montello, del quale se si tien conto di tutte le spese di amministrazione, si vede che veniva a costare più del decuplo di quello che rendeva. Questo è un fatto.

Ho citato un altro bosco grandissimo come era quello del Consiglio, del quale se pure si guarda alla spesa del suo mantenimento, si rileva che costa almeno il triplo di quello che rende.

Io ho dunque citato fatti e dati ufficiali che l'onorevole Ministro dice di aver rilevato nell'Ufficio Centrale dell'Amministrazione forestale del suo Ministero.

Ma come può negarlo se nel bilancio figura inscritta una somma per più di un milione appunto per le spese dei boschi?

Se esiste l'Ufficio d'Ispettorato forestale, che dipende dal Direttore generale dell'agricoltura, come potrà egli affermare che questo ufficio sia *discentrato*, ed autonomo se è sempre dipendente dallo stesso Ministero?

Alla decentrazione di questo servizio forestale tendeva la legge del 1877, creando un corpo autonomo che poteva diventare tale per i Comitati boschivi provinciali.

Quello era un vero decentramento, perchè si trattava di dare quelle facoltà di esecuzione e di controllo, che ora spettano al Governo, ai rappresentanti elettivi delle provincie. Il vero discentramento si fa affidando tutta o parte di un'amministrazione governativa agli elementi elettivi dei corpi locali, e non ammetto che la giurisdizione dell'ispettorato al Ministero di

Agricoltura si eserciti secondo il principio di vero decentramento.

Tutto il bel discorso del signor Ministro basa sopra principî e sopra fatti a cui io non ho accennato nelle mie osservazioni sulla legge in discussione.

Le mie osservazioni critiche a questa legge non lo sono tanto per la legge, in sè stessa di poca importaza, quanto perchè vi scorgo un avviamento contrario alle idee manifestate dallo stesso signor Ministro sul rimboschimento, ed al principio di decentramento della legge del 1877, che porta il nome dell'allora Ministro Majorana.

Io ho dimostrato coi fatti che questa legge non consuona colle leggi antecedenti, riguardo ai boschi; non colla legge del 1871, perchè modifica e aumenta la nota dei boschi inalienabili; nè con quella del 1877, perchè consegna al Demanio nuovi boschi da vendere senza condizioni, mentre il Ministro invece sostiene che vi sono; e perciò su questa via non potremo mai convenire.

Il signor Ministro poteva ben dire che le mie opinioni non vanno d'accordo colle sue, senza concludere che questa legge è conforme ai sani principî di una legge di rimboschimento ed ai principî di decentramento stabiliti dalla legge del 1877.

Io non intendo di fare opposizione al signor Ministro di Agricoltura, ma ho creduto necessario di aggiungere queste poche parole per non sembrare di essermi posto in aperta contraddizione con quanto altre volte ebbi l'onore di dire.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Debbo constatare davvero con dolore che non mi posso accordare con l'onorevole Senatore Alvisi.

Egli ha lamentato che finora si siano vendute alcune terre provenienti dal Demanio o dall'Asse ecclesiastico, e si sia così dato largo campo agli speculatori ed ai proprietari di diboscare.

Di ciò, quale dovrebbe essere la conseguenza? Il dover far plauso all'articolo secondo della legge, col quale si dichiarano inalienabili circa 15,000 ettari di terreno, per evitare che si con-

tinui in quel sistema, che tutti deploriamo. Questa mi pare sarebbe la conseguenza logica delle sue premesse. Se è male l'aver diboscato, e se io, con l'articolo secondo di questa legge, mi oppongo alla continuazione di questo male, con un mezzo che le leggi attuali mi accordano, mi pare che l'onorevole Alvisi dovrebbe accordarsi meco. Ma egli mi parla di accentramento e di decentramento, parole che in verità mi sembra non abbiano nulla a che fare qui.

L'onorevole Majorana, autore della legge del 1877, decentrò con l'opera dei comitati forestali; ma ripeto che questi non hanno funzione di amministrazione, bensì solamente di sorveglianza nell'ambito della provincia. Ora qui si tratta di fondi, i quali non debbono essere sorvegliati; ma di cespiti i quali sono direttamente amministrati dal Ministero di Agricoltura, per gli scopi che ebbe in mira la legge del 1871. E questa opera non può farsi utilmente da altri che dallo Stato.

In quanto al bilancio l'onorevole Senatore Alvisi può verificare se ed in quanto l'amministrazione sia costosa: pigli il bilancio dell'entrata e troverà il reddito dei boschi demaniali dichiarati inalienabili; apra quindi il bilancio della spesa pel Ministero di Agricoltura e troverà quanto costa l'amministrazione di essi.

In quanto poi al Montello ed altri, anche qui vi è contraddizione tra le premesse e la conseguenza del suo ragionamento.

Se egli dice che il Ministero di Agricoltura deve liberarsi da tutti quei boschi, i quali non raggiungono lo scopo della legge del 1871, e non rendono tanto quanto si spende per essi; dovrebbe per logica conseguenza, approvare questa legge, inquantochè precisamente col l'articolo primo ha in mira di sottrarre dal Ministero di Agricoltura quei boschi che non rendono.

E per il Montello, appunto perchè non rende, ho presentato un disegno di legge alla Camera dei Deputati, affinché si accordi facoltà al Governo di alienarlo.

Vede bene dunque l'onorevole Senatore che nelle premesse siamo d'accordo; nelle conseguenze non possiamo esserlo, poichè egli snatura il concetto dei Comitati forestali secondo la legge del 1877.

Ed io non potrei di straforo, con un progetto speciale di legge, venire a modificare l'istitu-

zione dei Comitati forestali; nè mai consentirei a modificarla nel senso da lui indicato. Nella sostanza questa legge consuona con le premesse dell'onorevole Alvisi.

In quanto alle conseguenze poi che egli ne trae, di non far amministrare dal Ministero di Agricoltura i boschi, o di darli ai Comitati forestali, non le posso accettare, e ad ogni modo esse sono contrarie alla legge del 1877.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Io adempio ad un dovere che mi corre, ringraziando l'onorevole Ministro delle dichiarazioni che ha creduto di fare, e ne prendo atto. Dolendomi però che i torti del mio paese, già gravi, siensi fatti figurare più odiosi di quello che sono veramente, attribuendo ai paesi vicini maggiori meriti di quelli che hanno, io mi permetto una osservazione di fatto; ed è, che se il mio amico, l'onorevole Alvisi, ha ragione, quando dice che sono in ottimo stato i boschi della Svizzera, ed in parte anche quelli della Francia, la stessa cosa non è quanto a quelli dell'Austria.

Anzi i boschi del Carso sono in condizioni deplorabili, le quali hanno dato luogo a serie lamentele, che in parte vennero ascoltate dal Governo coll'adottare alcuni provvedimenti.

Ho citato le disposizioni impartite dal Governo austriaco, soltanto per addimstrare il di lui convincimento della gravità del male, giacchè quanto all'effetto si farà attendere assai. È poi universalmente riconosciuto che dopo la distruzione dei boschi della catena del Carso si risentirono tutti i danni che a quella causa si sogliono attribuire.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'onorevole mio amico il Senatore Alvisi, assicuratosi del mio proposito di non volere riprendere la parola, ha insistito, perfino con interruzioni sotto voce, affermando la contraddizione fra la legge intorno alla quale ho l'onore di riferire al Senato, e la legge forestale del 1877, dalla quale deriva l'istituzione dei comitati.

Di certo, l'indole e gli uffici di quella istituzione e il carattere della legge del 1877 sono stati rilevati dall'onorevole Ministro come io non avrei saputo, e ne lo ringrazio. Ma devo

aggiungere una parola. L'istituzione dei comitati il cui funzionamento è servito di pretesto, a coloro che non avevano il coraggio di schierarsi apertamente dalla parte di quella scuola offensiva della libertà e della proprietà privata; per attaccare tutta quanta la legge del 1877; quella istituzione, dico, fu condizione essentialissima, *siñe qua non*, per avere la legge unificata.

Mi pare impossibile che l'onorevole Senatore Alvisi, il quale avevo l'onore di avere a Collega anche nell'altro ramo del Parlamento, abbia dimenticato le opposizioni ragionevolissime che i rappresentanti di una delle più nobili regioni d'Italia facevano contro ogni pensiero di unificazione della legge forestale, perchè con esso si minacciava la regione stessa, che era del tutto esente di un vincolo ad una parte notevole della proprietà terriera. Cotesta opposizione, associata alle esorbitanti esigenze dei vincolisti e degli autoritari, era stata cagione precipua del naufragio di tutte le leggi di unificazione, tentata da tempi molto remoti, naufragio in cui inciamparono i disegni di legge presentati e difesi dai più insigni nostri uomini di Stato.

Ma quando, nel 1876, ebbi l'onore di essere chiamato alla direzione dell'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio, nel largo mio proposito di proporre l'unificazione di ogni maniera di leggi economiche nelle quali l'Italia serbava, con suo danno, le tracce degli antichi stati, non poteva fra le unificazioni obbliare la precipua, quella cioè forestale, la quale, nè sola, ebbi fortuna di trarre in porto.

In quella legge mi prefissi due principi: il primo, di non ammettere nel relativo disegno nulla che per qualunque titolo aggravasse il vincolo nelle regioni governate dalle leggi degli antichi Governi; l'altro, di consacrare quel minimo di vincolo che si rendesse necessario (rispettando nel resto la libertà e la proprietà nel modo il più assoluto) che si rendesse necessario, dico, alla prosperità della proprietà boschiva; in quanto riconosciuta di ben inteso interesse generale, compatibile col maggior rispetto e le più larghe guarentigie alla proprietà privata.

Nè si creda vi sia veruna contraddizione tra l'illimitato rispetto al principio di proprietà e l'azione dello Stato di circoscriverne, in dati

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1886

casi, i modi di esercizio. Chè se la distruzione dei boschi produce danno ingiusto ad altri, essa non può essere consentita in nome di un principio di privato interesse, che deve svolgersi in armonia dell'eguale interesse e sopra tutto del diritto della convivenza.

Ed il vincolo forestale io propugnai soltanto in nome del diritto della difesa della consistenza del suolo e del corso delle acque.

Cotesto doppio concetto che fu l'unico movente della legge, che auguro all'onorevole Ministro di Agricoltura ei tenga fermo, come auguro ai suoi successori non lo violino, nè deprimendolo, nè esaltandolo: cotesto doppio concetto, ripeto, trionfò. Mezzo precipuo però del suo trionfo su gli opposti interessi rappresentati e gli opposti opinamenti manifestati in Parlamento, fu l'istituzione dei Comitati; perchè fu detto: Affidando l'esecuzione della legge ai delegati degli enti locali, con giusta proporzione di rappresentanti del Governo, ne avverrà, che dove prevarranno le idee di libertà, la legge sarà applicata con la maggiore mitezza; e dove prevarranno le idee di vincoli, la legge sarà attuata con rigore. Si raggiungerà il fine della legge, proporzionandone la pratica alle contingenze, agl'interessi e perfino ai ragionevoli sentimenti locali; avrà unità nella parte essenziale, lievissime varietà in quella che non varrà ad offendere i principî, comechè possa alcun po' far governare dalla prudenza talune maniere di applicazione.

Ora, io non escludo che qualcuno dei Comitati possa essere caduto in eccesso, o di licenza per poco rispetto alla legge, frustandone in parte il fine di pubblico interesse, o di abuso aggravando i vincoli con ingiusto pregiudizio della privata proprietà. Ma cotesto, che è vizio di mera esecuzione, e che forse si può imputare a difetto di regolamento o di vigilanza, indubbiamente potrà e dovrà venire corretto dall'Amministrazione stessa, o modificando il regolamento, o richiamando al dovere chi se ne sia dilungato, o provocando qualche freno o sanzione che per avventura nella legge non si trovi.

Ma da quanto ho osservato, sorgeva forse l'idea che coi Comitati locali si siano creati tanti piccioli centri amministrativi forestali non che indipendenti, arbitri perfino di modificare la legge e di occuparsi di tutto? No davvero; poichè allora sarebbe stato meglio abo-

lire ogni legge speciale nella materia delle foreste.

Aggiungasi che non è possibile rendere amministratori di aziende i Comitati; perchè la loro composizione è essenzialmente contingente: il loro personale non può tutto quanto mantenere le tradizioni dell'amministrazione forestale; esso è instabile, precario, perchè la parte elettiva muta colle maggioranze che dominano gli enti locali, e la parte governativa con le esigenze di servizio dell'amministrazione che la fornisce.

A mio avviso le presenti competenze dei Comitati non sono poca cosa; e sarebbe male, se si volessé attribuir loro un lavoro amministrativo: chè, se ne è contestabile l'utilità, quando condotto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie, diverrebbe contestabilissimo, se affidato ai Comitati.

Dopo queste spiegazioni, io voglio sperare che l'onorevole mio amico Senatore Alvisi vorrà ritirare l'appunto di contraddizione in cui io (che fui il debolissimo autore della legge del 1877) sarei caduto, a di lui giudizio, accettando l'attuale disegno.

Per ciò che riguarda l'estensione delle mansioni, le osservazioni scritte nella Relazione e quelle fatte oralmente, devono persuadere il Senato e l'onorevole Alvisi principalmente, che io non sono del tutto sicuro, che l'insieme dei 50,000 ettari, ai quali d'ora in poi assommeranno i terreni inalienabili sottoposti al governo del Ministero di Agricoltura, sarà amministrato come è desiderio di tutti, e produrrà tutt'i frutti che se ne attendono.

Ciò non di meno ho la speranza che, come si è fatta una legge per svincolare alcuni boschi, si potrà farne un'altra per svincolarne altri, appena se ne mostrerà la convenienza. Del resto, se contraddizione vi può essere, non vi sarà mai colla legge del 1877; vi potrebbe forse essere con quella del 1871. Ma, a mio avviso, la prova di cotesta contraddizione non si può provare con la presente legge, perchè essa non afferma nessun principio diverso dell'altra del 1871. In questo progetto infatti non si tratta che di questo: l'Amministrazione di Agricoltura, avendo constatato che alcuni boschi erroneamente erano stati omessi nel precedente elenco, ed altri vi erano stati compresi (come essa stessa ha confessato con molto lodevole

ingenuità, del che io le ho reso elogio nella mia Relazione), non ha fatto che correggere un mero e puro errore di fatto. Ma ha operato bene? A me mancano gli elementi per riconoscerlo. Però, quando i corpi interessati, l'Amministrazione di Agricoltura e Commercio, la Camera dei Deputati, quando gli Uffici stessi del Senato, non hanno sollevata questione in proposito, io non posso biasimare il Ministero; chè nulla mi prova ch'ei abbia fatto male; di certo le facoltà chieste non offendono alcun interesse o principio, o legge; auguro che riescano a bene; salvo a far meglio se le circostanze lo permetteranno.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

Sono dichiarati alienabili, e saranno però cancellati dall'elenco annesso alla legge 20 giugno 1871, n. 283, e restituiti dalla amministrazione forestale al Demanio, i seguenti boschi e fabbricati:

a) Boschi di Fagarè, Collibert e Colzanell, Guizza di Monfumo, Olmè e S. Marco di Campagna in provincia di Treviso;

b) Boschi di Frassinello e di Bandita d'Annone in provincia di Venezia;

c) Fabbricato di Paterno con due poderi rispettivi caseggiati.

(Approvato).

Art. 2.

Sono dichiarati inalienabili i boschi demaniali del Goceano situati nei comuni di Bono, Bottida, Anela e Bultei, in provincia di Sassari, il bosco demaniale ex-ademprivile denominato dei Sette Fratelli in Sinnai, provincia di Cagliari, e quello di Umbra-Jacotenente in provincia di Foggia, e saranno perciò amministrati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo dell'amministrazione forestale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a scrutinio segreto.

Rimane ora il progetto: « Convenzione di

Londra del 18 marzo 1885 per la garanzia del prestito egiziano ».

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in concorso colle altre parti contraenti, alla Convenzione stipulata in Londra, il 18 marzo 1885, tra i Plenipotenziari d'Italia, d'Austria-Ungheria, di Francia, di Germania, della Gran Bretagna, di Russia e di Turchia, per la garanzia di un prestito da contrarsi dal governo egiziano, in quanto possa derivarne eventuale onere all'erario nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge N. 261.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Chiedo venia al Senato se oso, malgrado l'ora tarda, rivolgergli una preghiera.

In data del 22 febbraio ebbi l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione degli « Accordi postali internazionali stipulati a Lisbona il 31 marzo 1885 » e ne richiesi anche l'urgenza che venne accordata.

Questo progetto non è stato posto all'ordine del giorno di oggi, perchè la Relazione, quantunque pronta, non era stampata.

Se il Senato lo consentisse, il Relatore, gentilmente, sarebbe disposto a darne lettura e si potrebbe, seduta stante, discutere il progetto in questione.

Mi pregio far notare al Senato l'urgenza di questo progetto di legge: se ora esso non fosse approvato, a causa delle prossime vacanze, la discussione ne sarebbe rimandata ad epoca lontana, il che non sarebbe senza gravi inconvenienti.

Quindi mi permetto di pregare il Senato di aderire al desiderio che ho avuto l'onore di esprimere.

PRESIDENTE. Il Senato ha già altre volte in

simili casi aderito alla preghiera espressa dal signor Ministro degli Esteri; per conseguenza se non vi sono opposizioni pregherò il signor Senatore Valsecchi di fare una Relazione verbale del progetto in questione.

Senatore VALSECCHI, *Relatore*. Era mio intendimento dichiarare che avevo già presentata la mia Relazione, ed anzi aspettavo che la tipografia me ne inviasse le bozze per darne, come è costume, lettura ai miei Colleghi dell'Ufficio Centrale. Questo non l'ho potuto fare: ma ad ogni modo sono agli ordini del Senato e dell'onorevolissimo nostro Presidente. Do quindi lettura della Relazione:

SIGNORI SENATORI. — Col presente disegno di legge, già approvato dalla Camera elettiva ed ora sottoposto alle vostre deliberazioni, trattasi di dare piena ed intera esecuzione agli accordi postali internazionali sottoscritti a Lisbona il 21 marzo 1885, quali risultano dai seguenti atti, cioè:

1. Atto addizionale alla Convenzione conclusa a Parigi il 1° giugno 1878 ed approvato con legge del 27 marzo 1879, n. 4789 (serie 2^a), per la costituzione dell'Unione Postale Universale e relativo protocollo finale;

2. Atto addizionale alla Convenzione conclusa a Parigi il 3 novembre 1880 ed approvato con legge del 14 luglio 1881, n. 305 (serie 3^a), per lo scambio dei pacchi postali e relativo protocollo finale;

3. Accordo per la riscossione delle cambiali ed effetti di commercio;

4. Accordo per l'introduzione nel servizio postale internazionale dei libretti di ricognizioni (*livrets d'identité*).

Formano oggetto del 1° fra gli atti addizionali precitati alcune modificazioni ed aggiunte alla Convenzione di Parigi del 1° giugno 1878, intese ad assicurare ed ampliare sempre più i benefici derivanti dalla costituzione della Unione Postale Universale.

Tali modificazioni ed aggiunte, d'altronde non sostanziali, sono di una incontestabile utilità e convenienza, e per convincersene basti fra le altre di citare: la istituzione delle *cartoline postali con risposta pagata*; la abolizione della facoltà di soprattassare le lettere soggette a diritto di transito marittimo; il diritto nel

mittente di ritirare una lettera già in corso di spedizione o di modificarne l'indirizzo, venendosi così a definire una controversia da lunga data esistente fra le Amministrazioni dei vari Stati dell'Unione.

Un'altra modificazione di qualche importanza venne pure pattuita con lo stesso atto addizionale, ed è l'ammissione delle così dette *lettere per espresso*, lettere, cioè, che l'Amministrazione postale si obbligherebbe di recapitare al domicilio dei destinatari con mezzi speciali mediante pagamento da parte dei mittenti di una soprattassa.

Però non tutti gli Stati contraenti, fra cui l'Italia, trovando la convenienza e l'utilità di introdurre questo nuovo servizio delle *lettere per espresso*, la relativa disposizione non è resa obbligatoria, ma è puramente facoltativa. E le ragioni del proposito dell'Italia di non volersi valere di questa pattuizione, la troviamo meglio esposta nella relazione ministeriale, presentata all'altro ramo del Parlamento, là dove si legge:

« Questo servizio non esiste presso di noi, nè l'Amministrazione italiana intende di attuarlo, non riconoscendone l'utilità che esiste soltanto colà dove le corrispondenze hanno corso una o tutto al più due volte al giorno, nei grandi centri.

« In Italia ove ogni treno di ferrovia reca sempre i dispacci postali e si hanno anche quattro o cinque volte al giorno le corrispondenze, il servizio *d'espresso* non sarebbe di alcun vantaggio, ma soltanto di spesa per l'Amministrazione ».

Il secondo dei sopracitati atti addizionali firmati a Lisbona è inteso a migliorare alcune fra le disposizioni della Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880, concernente lo scambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore. I pattuiti miglioramenti consistono nell'aver stabilito:

1. Che in massima il peso dei pacchi postali possa salire da *tre a cinque* chilogrammi;

2. Che i pacchi postali possano essere *assicurati* mediante una tassa pari a quella pagata per l'invio delle lettere con dichiarazione di valore;

3. Che siano ammessi i pacchi detti *con assegno*, togliendo così di mezzo le difficoltà che

s'incontrano ben di sovente per eseguire il pagamento di merci che provengono dall'estero.

Occorre però di osservare che l'estensione del limite massimo di peso dei pacchi postali da *tre a cinque* chilogrammi non è punto obbligatoria, ma puramente facoltativa, non tutti gli Stati contraenti, fra i quali l'Italia, trovandosi per ora in condizioni di potere introdurre nel servizio dei pacchi postali questa importante modificazione.

Le ragioni per cui l'Amministrazione italiana non sarebbe da parte sua ancora in grado di ammettere il predetto nuovo limite massimo nel peso dei pacchi postali, le troviamo più largamente sviluppate nella Relazione ministeriale presentata per lo stesso progetto di legge all'altro ramo del Parlamento; e queste ragioni sono così espresse:

« Ad accettare, per ora almeno, la estensione del peso (dei pacchi postali), si trova fra noi un ostacolo nella ingente spesa a cui dovrebbe sottoporsi l'Amministrazione postale per ingrandimento di locali, per aumento di personale e per maggiore retribuzione ai procacci ed a tutte le imprese incaricate del trasporto dei pacchi postali nelle numerosissime località non servite da ferrovie. Ma verrà giorno in cui anche in Italia si potrà accettare questo *maximum* (di 5 chil.) del peso dei pacchi postali ».

Abbiamo stimato opportuno la testuale riproduzione del precitato brano di Relazione ministeriale, perchè nelle ragioni ivi esposte e nella relativa dichiarazione finale trova riscontro la raccomandazione stata fatta da qualche Ufficio per la sollecita ammissione del nuovo limite massimo di peso dei pacchi postali.

Il vostro Ufficio Centrale, giusta le avute raccomandazioni, ha poi creduto di verificare se per avventura le disposizioni di altro disegno di legge che ora sta davanti alla Camera elettiva per la riforma della legge postale, fossero in qualche modo non perfettamente in armonia con quelle del presente progetto di legge, in quanto concerne appunto il limite di peso dei pacchi postali. Ma l'esame del testo del precitato disegno di legge e le spiegazioni avute dall'Amministrazione postale hanno chiarito come anche pel servizio postale interno, col nuovo progetto di riforma della legge postale vigente, la estensione da *tre a cinque* chilogrammi pel limite

massimo di peso dei pacchi postali, non altrimenti di quanto fu stabilito nel Congresso di Lisbona pel servizio internazionale, anche pel servizio interno sia puramente facoltativa e subordinata al *quando le condizioni del servizio postale lo consentiranno*.

Su questo punto pertanto il vostro Ufficio Centrale in omaggio alle avute raccomandazioni non ha che da augurarsi che tali condizioni di servizio abbiano a verificarsi in tempo non soverchiamente remoto e possano così quanto più presto sarà possibile essere consentiti al pubblico quei maggiori benefici che l'utilissima istituzione dei pacchi postali ha già procacciato tanto per le spedizioni in servizio interno quanto per quelle in servizio internazionale.

Poche parole dirà il vostro Ufficio Centrale intorno agli altri due speciali accordi conchiusi a Lisbona, riguardanti l'uno la riscossione delle cambiali ed effetti di commercio; e l'altro l'introduzione nel servizio postale internazionale dei *libretti di ricognizione*.

In forza del primo di detti accordi in ognuno degli Stati contraenti potranno essere rimessi agli uffici di posta le cambiali e gli effetti cambiari da riscuotersi in altro degli Stati stessi, e l'ufficio postale d'origine s'incaricherà di mandarli all'ufficio di posta del luogo ove abita il debitore, di riscuoterne l'ammontare, che per mezzo del predetto ufficio d'origine verrà rimesso al creditore.

Per queste operazioni le Amministrazioni postali percepiscono una tassa di 10 centesimi per ogni effetto riscosso, più la tassa ordinaria del vaglia con cui viene mandato a destino l'importo dei valori incassati, e, quando ne sia il caso, i diritti fiscali. Gli effetti non riscossi sono rimandati al creditore.

Finalmente il protesto degli effetti non pagati è reso facoltativo nel senso che ogni amministrazione può eseguirlo o no, secondo le sue convenienze in linea di legislazione commerciale.

Tale essendo la sostanza dell'accordo sottoscritto a Lisbona, non si potrebbe non riconoscere l'utilità, specialmente al piccolo commercio, con vantaggio nei proventi dell'Amministrazione postale.

In quanto al secondo accordo, quello cioè dell'ammissione nel servizio postale internazionale dei *libretti di ricognizione*, basta il considerarne la sua pratica utilità e l'ottima prova che

ha fatto fra noi questa istituzione per essere sicuri che la sua applicazione al servizio internazionale sarà dal pubblico accolta con grande favore.

Per tutte le considerazioni sommariamente sovra espresse, il vostro Ufficio Centrale non esita di proporvi la sanzione del presente progetto di legge, quale già venne approvato dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto relativo agli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona il 31 marzo 1885, del seguente tenore:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale, sottoscritti a Lisbona il 21 marzo 1885, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il

1. Atto addizionale alla Convenzione del 1° giugno 1878 per la costituzione dell'Unione Postale Universale, e relativo protocollo finale;

2. Atto addizionale alla Convenzione del 3 novembre 1880 per lo scambio dei pacchi postali, e relativo protocollo finale;

3. Accordo pel servizio della riscossione delle cambiali ed effetti di commercio;

4. Accordo per l'introduzione nel servizio postale internazionale dei libretti di ricognizione.

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà posto in votazione a scrutinio segreto.

Ora, dopo la seduta, vi sarebbe la riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento del credito agrario.

Ma, essendo l'ora inoltrata, sarà rimandata a domani alle ore 2 pomeridiane.

Incidenti sull'ordine del giorno.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SECONDI. Nella tornata del 17 giugno 1885 fu presentato al Senato il progetto di legge sulla responsabilità civile dei padroni ed

intraprenditori per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale progetto di legge fu dichiarato di urgenza dal Senato. Ora io domando in quale stadio si trovi la procedura di questo progetto di legge.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Come Presidente dell'Ufficio Centrale al quale fu commesso lo studio del progetto di legge sulla responsabilità civile dei padroni, intraprenditori e altri committenti, per i casi d'infortunio, posso assicurare l'onorevole Senatore Secondi, che l'Ufficio stesso ha condotto già molto innanzi gli studi e le discussioni sopra un argomento così grave e difficile, e che spera di potere quanto prima presentare al Senato la sua Relazione.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SECONDI. Ringrazio l'onorevole Senatore Tabarrini della dichiarazione che ha fatto, e spero appunto di veder presto in discussione il progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Desidero qualche notizia del progetto di legge sulla istruzione superiore.

Quando il Senato riprese i suoi lavori quel progetto era il primo iscritto all'ordine del giorno, poi andò cedendo il posto agli altri e rimase ultimo, alla fine pare che si sia smarrito.

Io ne desidero qualche notizia, perchè anche il paese ha il diritto di sapere che cosa accadrà di quel progetto di legge venuto al Senato dopo una solenne discussione durata quarantuna sedute alla Camera dei Deputati.

Al Senato ne fu fatta una splendida Relazione, ma quando si era sul punto di discuterla, si disse che l'onorevole signor Ministro della Istruzione Pubblica voleva proporre alcune modificazioni.

Io spero che qualcuno degli egregi membri della Commissione mi vorrà dire se si debba rinunciare a quella legge.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Le cose stanno precisamente nei termini nei quali le ha esposte l'onorevole Senatore Pierantoni.

L'Ufficio Centrale del Senato crede di avere adempiuto al suo dovere. Esso ha presentato

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1886

la sua Relazione, fino dallo scorso estate, e si è sempre dichiarato agli ordini del Senato; siccome è egualmente vero, che il signor Ministro d'Istruzione Pubblica ha in questi ultimi tempi comunicato alcune sue osservazioni sul merito delle proposte fatte dall'Ufficio Centrale, il quale ha risposto a suo volta, che avea preso notizia di queste osservazioni e si proponeva di darne conto al Senato in occasione della pubblica discussione. Del rimanente, l'Ufficio Centrale ha dichiarato, che aspettava di conoscere dal signor Ministro quale fosse la sua opinione intorno al tempo più opportuno, in cui questo progetto di legge possa essere chiamato all'onore della pubblica discussione avanti al Senato.

Noi crediamo di aver fatto il nostro dovere e questo ci basta, perchè ci sentiamo licenziati a declinare ogni responsabilità del fatto lamentato dall'onorevole proopinante.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Io rendo grazie al Senatore Saracco dei chiarimenti datimi, e non avevo alcun dubbio che la Commissione avesse compiuto il suo dovere.

Non credo poi che dell'ordine del giorno del Senato sia arbitro un Ministro, specialmente quando si tratta di un progetto di legge proveniente dall'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo mi riservo di ripetere la domanda, quando sarà presente il signor Ministro d'Istruzione Pubblica per quel sentimento di cortesia che il Senato intende ed al quale io pure cedo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io non ho l'onore di essere professore di diritto costituzionale, ma ne conosco abbastanza per essere sicuro, che non mi avverrà mai di metter fuori questa eresia, che stia nell'arbitrio di un Ministro di determinare il giorno in cui un disegno di legge debba essere chiamato in discussione, davanti al Senato. Ma non è men vero, che per antica e salutare consuetudine, l'Ufficio Centrale non doveva, neanche questa volta, mancare ai doveri di cortesia e di alta convenienza verso il potere esecutivo: e tengo per fermo che il contegno da esso tenuto verso il signor Ministro della Pubblica Istruzione non possa legittimare il sospetto, che l'Ufficio Centrale abbia inteso di

costituirlo arbitro dell'ordine del giorno del Senato.

PRESIDENTE. L'incidente è chiuso.

Prego i signori Senatori Segretari a voler fare l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questi cinque progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i signori Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio):

PRESIDENTE. Do lettura del risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione dell'accordo postale internazionale stipulato in Lisbona il 31 marzo 1885:

Senatori votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

(Il Senato approva).

Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871, per la estinzione del debito degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia:

Senatori votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva).

Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari:

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1886

Convenzione di Londra del 18 marzo 1885,
per la garanzia del prestito egiziano:

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

(Il Senato approva).

Ripeto che domani alle ore 2 pom. sono convocati gli uffici per l'esame del progetto di legge: « Ordinamento del Credito agrario ».

Per la nuova seduta pubblica i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).